

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3812**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORTE)

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria

Presentato il 16 dicembre 1982

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, com'è noto, ha prorogato di 15 giorni il termine del 30 novembre 1982 stabilito per la presentazione delle dichiarazioni integrative e delle istanze volte ad ottenere la definizione delle pendenze tributarie, a norma del titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Tale limitata protrazione del termine si è rivelata inadeguata e insufficiente. Permangono, infatti, per il contribuente elementi di turbativa e di disagio che non

consentono di effettuare scelte ponderate e consapevoli sull'utilizzazione degli strumenti agevolativi che la legge pone a disposizione, sia in relazione ad alcune incertezze interpretative di norme, che condizionano ed influenzano negativamente le decisioni del contribuente medesimo, sia in relazione al mancato ripristino di una accettabile normalizzazione nel settore bancario dopo la prolungata ed eccezionale inattività conseguente allo stato di agitazione del personale addetto.

Con il decreto-legge, di cui si chiede la conversione, stante la necessità e l'ur-

genza di ovviare agli evidenziati inconvenienti con disciplina uniforme e continuativa, si provvede quindi, tra l'altro, a prorogare fino al 15 marzo 1983 sia il termine di scadenza della presentazione di domande o istanze sia la sospensione di giudizi o iscrizioni (articolo 1).

Tale ulteriore differimento appare congruo ed adeguato per consentire agli interessati una più meditata riflessione sulle proprie scelte, anche alla luce della disposizione di cui all'articolo 2 dell'accluso decreto.

Coerentemente, vengono fissati nuovi termini per il versamento delle somme dovute in base alle dichiarazioni integrative, ovviamente nei soli confronti di quei soggetti che presentano dette dichiarazioni nel periodo 16 dicembre 1982-15 marzo 1983.

Con l'articolo 2 si chiarisce che la caduta della cosiddetta pregiudiziale tributaria è operante limitatamente alle fattispecie di reato delineate dalla nuova normativa contenuta nel titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito nella legge 7 agosto 1982, numero 516.

Una letterale interpretazione del secondo comma dell'articolo 13 di detto decreto-legge, infatti, portava a concludere che anche per le vecchie ipotesi di reato soppresse — ma ancora applicabili per i fatti commessi sotto l'imperio delle leggi abrogate, in virtù del principio della ultra attività della norma fiscale sancito dall'ar-

ticolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 — non fosse più operante la regola della pregiudiziale tributaria. Con ciò venendosi a determinare una sorta di inammissibile retroattività di norma processuale ed una vistosa disarmonia nel sistema normativo penale tributario.

La pregiudiziale tributaria, infatti, mentre non trova più alcuna giustificazione per le nuove fattispecie di reato, la cui configurazione prescinde dall'entità della imposta evasa, conserva la sua validità (riconosciuta anche dalla Corte costituzionale con la sentenza 12 maggio 1982, numero 89) per i vecchi reati, che invece comportano l'accertamento del *quantum* di imposta.

Con l'articolo 3 si provvede a prorogare al 31 dicembre 1982 il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nonché dell'addizionale straordinaria, che doveva essere effettuato entro il 30 novembre 1982.

Anche in relazione alle scadenze previste per tali versamenti, infatti, si sono verificate notevoli difficoltà conseguenti allo stato di agitazione del personale delle aziende di credito, difficoltà non disgiunte dalla incertezza sul termine utile per provvedere all'adempimento, derivata anche dal carattere difforme con cui tale stato di agitazione si è manifestato nel territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria.

Decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 345 del 16 dicembre 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878;

Vista la legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'ulteriore differimento dei termini previsti dai citati decreti-legge n. 429/1982 e n. 878/1982, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

I termini previsti dalle disposizioni contenute nel titolo II del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, che scadevano il 30 novembre 1982 e successivamente prorogati al 15 dicembre 1982 con il decreto-legge 30 novembre 1982, n. 878, sono ulteriormente differiti al 15 marzo 1983.

I soggetti che presentano nel periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 marzo 1983 le dichiarazioni integrative di cui al titolo II, capo I, del citato decreto n. 429, devono effettuare i versamenti previsti dall'articolo 20 dello stesso decreto in ragione del quaranta

per cento entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate di uguale importo, rispettivamente, nei mesi di giugno e novembre 1983. L'importo delle imposte dovute può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento se è interamente versato entro il termine stabilito per la presentazione delle predette dichiarazioni.

I soggetti che presentano nello stesso periodo di tempo indicato nel comma precedente le dichiarazioni integrative ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, devono effettuare i versamenti previsti dall'articolo 30, terzo comma, del citato decreto n. 429, in tre rate di uguale importo, di cui la prima entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione integrativa, la seconda nel periodo dal 10 al 31 luglio 1983 e la terza nel periodo dal 10 al 30 novembre 1983. L'importo dell'imposta dovuta deve essere versato in unica soluzione entro il termine di presentazione delle predette dichiarazioni se non è superiore a lire cinquecentomila; se è superiore a lire cinquecentomila ed è interamente versato entro detto termine, tale importo può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'imposta stessa.

ARTICOLO 2.

Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

« Per i reati previsti dagli articoli indicati nel comma precedente continuano ad applicarsi le norme, anche processuali, vigenti alla data del 31 dicembre 1982 ».

ARTICOLO 3.

È differito al 31 dicembre 1982 il termine del 30 novembre 1982 stabilito per il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale straordinaria, ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1982.

PERTINI

FANFANI — FORTE.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.